

ALLEGATO 4 – MODELLO DI ACCORDO QUADRO

Il giorno ... del mese di ... dell'anno 2021 con la presente scrittura ad ogni effetto di legge, tra:

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale in Firenze, Via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484 in persona del Direttore, Paolo Chiappini, domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione Sistema Toscana (di seguito denominata per brevità "**FST**", o anche "**Committente**")

E

... , con sede legale in ... , codice fiscale ... e partita IVA n. ... , in persona del rappresentante legale ... , nato a ... , il ... , domiciliato per la carica presso la sede legale della società (di seguito denominata anche soltanto, per brevità, "... o "**Aggiudicatario**" o "**Esecutore**")

congiuntamente denominate nel prosieguo "**Parti**"

PREMESSO CHE

in data XX XXX XXXX si è conclusa con la Determina n. XXX (nostro numero di protocollo 202X/XXX/S), la procedura - avviata e condotta nel rispetto delle norme dettate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici (di seguito anche soltanto Codice) - per l'affidamento del presente Accordo quadro in favore della XXX,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

PARTI I

SOGGETTI E PARTI DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 1 - Parti contraenti

Le parti contraenti del presente Accordo quadro (di seguito anche AQ) sono la Committente e l'Esecutore. In forza del presente Accordo quadro e con le modalità in esso descritte, l'Esecutore può essere investito, per volere della Committente, dell'obbligo di adempiere i servizi che rientrano nell'oggetto dell'Accordo quadro medesimo. Quando ai sensi e per gli effetti del presente Accordo quadro sorga per l'Esecutore l'obbligo di compiere una prestazione, l'Esecutore deve adempiere tale servizio integralmente e nei termini temporali indicati dalla Committente, in conformità alla presente scrittura.

La Committente è Fondazione Sistema Toscana, che agirà per il tramite del proprio DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto) e del personale ad esso ausiliario, nel rispetto del proprio ordinamento interno.

Art. 2 - Sede e domiciliazione delle parti contraenti ai fini dell'esecuzione dell'Accordo quadro e delle relative comunicazioni

La Committente è domiciliata presso la sede legale a Firenze, in Via Duca d'Aosta n. 9.

Ai fini dell'esecuzione del Contratto e delle relative comunicazioni, dovranno essere utilizzati i recapiti di detta sede legale, ovvero:

- telefono 055 2719011 - fax 055 489308 - e-mail m.dellamonica@fst.it - PEC fondazionesistematoscana@pec.it

L'Esecutore è domiciliato presso la propria sede legale in _____, con i seguenti recapiti:

- telefono _____ - fax _____ - e-mail _____ - PEC _____

Tutte le comunicazioni tra le Parti, ai fini dell'esecuzione, avverranno presso i recapiti indicati nella presente scrittura.

Di ogni eventuale relativa variazione dovrà essere data comunicazione scritta tramite PEC o fax. Le comunicazioni trasmesse dalla Committente presso recapiti non più attivi/validi/funzionanti dell'Esecutore, quando quest'ultimo non ne abbia tempestivamente notificato la variazione presso la Committente, saranno comunque ritenute valide e produttive di effetti, essendo in tal caso la mancata conoscenza della variazione dei recapiti da parte della Committente ascrivibile a un mancato adempimento dell'Esecutore.

Art. 3 - Responsabile Unico del Procedimento presso la Committente

Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ex art. 31 d.lgs. 50/2016, è Mariangela Della Monica (m.dellamonica@fst.it) reperibile presso la Sede legale della Committente.

Art. 4 - Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente, ai fini dell'esecuzione dell'Accordo quadro (di seguito anche AQ) è: Mariangela Della Monica, supportata di volta in volta dai responsabili dei vari progetti (cfr. *Allegato 1 – Capitolato tecnico, capitolo 2*).

La Committente ha l'obbligo di mettere a conoscenza l'Esecutore - per iscritto e con adeguato preavviso - di ogni eventuale variazione circa il nominativo della persona investita dell'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, e/o dei recapiti di quest'ultimo.

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto ha il compito di:

1. redigere e trasmettere al Responsabile del Contratto presso l'Esecutore una formale *Richiesta d'Ordine* (cfr. *infra Art. 17*);
2. verificare la congruità di ogni *Preventivo* redatto e trasmesso dal Responsabile del Contratto presso l'Esecutore;
3. sottoscrivere e trasmettere al Responsabile del Contratto presso l'Esecutore il *Preventivo* formulato per il singolo contratto specifico di appalto discendente dal presente Accordo quadro (cfr. *infra Art. 17*);
4. verificare la congruità e la correttezza dell'operato dell'Esecutore tramite l'accettazione dei *SAL /Report di attività* prodotti e della *Relazione di fine lavori* trasmessi dal Responsabile del Contratto presso l'Esecutore;
5. al termine dell'AQ redigere il *Certificato di regolare esecuzione*;
6. autorizzare il saldo delle fatture emesse a seguito della validazione di cui ai **punti 4, 5**;
7. contestare, in forma scritta (cfr. *infra Art. 21*), ogni ritardo/ inadempimento dell'Esecutore;
8. trasmettere ogni tipo di comunicazione all'Esecutore al fine dell'esecuzione dell'AQ.

Art. 5 - Conferimento dei poteri di redazione, sottoscrizione e invio dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro

Con la sottoscrizione del presente atto, il legale rappresentante di Fondazione Sistema Toscana delega, ed espressamente autorizza il Direttore dell'esecuzione del Contratto, in nome e per conto di Fondazione Sistema Toscana, a redigere, sottoscrivere e trasmettere all'Esecutore, affinché siano eseguiti, tutti i contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro in conformità alle previsioni dello stesso, conferendogli a tal fine ed entro tali limiti il potere di rappresentare contrattualmente la Committente.

Art. 6 - Responsabile del Contratto presso l'Esecutore

Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo quadro, con la mera sottoscrizione di questo documento, il legale rappresentante dell'Esecutore nomina, con la qualifica di **Responsabile del Contratto** nei rapporti con la Committente, il proprio dipendente/procuratore/direttore tecnico, signor _____, e lo delega e autorizza ad agire in nome e per conto dell'Esecutore medesimo. Precisamente lo delega e autorizza a:

1. ricevere le *Richieste d'ordine* per i contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro e darvi seguito accettandole;

2. redigere, a seguito della ricezione di una *Richiesta d'Ordine* e qualora sia previsto, il relativo *Preventivo*;
3. ricevere validamente ogni ordine o disposizione di servizio o altra comunicazione che provengano dalla Committente e darvi seguito;
4. Curare la corretta e tempestiva esecuzione dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro;
5. ricevere/effettuare validamente ogni altro atto ai fini dell'esecuzione;
6. redigere (e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del Contratto) il relativo *SAL/Report di attività* al completamento del servizio previsto in ogni singolo contratto specifico e la *Relazione di fine lavori* al termine dell'Accordo quadro;
7. al termine dell'AQ controfirmare per accettazione il *Certificato di regolare esecuzione* prodotto e trasmesso dal Direttore dell'esecuzione del Contratto presso la Committente.

Contestualmente il legale rappresentante dell'Esecutore conferisce al Responsabile del Contratto i necessari poteri, affinché ogni comunicazione nei suoi confronti e/o da esso effettuata sia a tutti gli effetti valida ed efficace nei rapporti con la Committente e ai fini dell'adempimento contrattuale.

L'Esecutore indica qui di seguito, riguardo al Responsabile del Contratto:

dati anagrafici _____

il recapito fax _____

recapito telefonico _____ mobile _____

e-mail _____ PEC _____

Ove ricorrano giustificati motivi, Fondazione Sistema Toscana ha diritto di esigere dall'appaltatore la sostituzione immediata del Responsabile del Contratto, senza che ciò dia diritto ad indennità alcuna all'Esecutore. Fondazione Sistema Toscana ha altresì il diritto di far allontanare dalle proprie Sedi il personale dell'Esecutore non rispettoso delle procedure di sicurezza previste dal Contratto e dalle leggi vigenti.

Nel caso di variazione delle persone deputate al servizio oggetto dell'accordo quadro, l'Esecutore ne deve dare tempestiva comunicazione scritta a Fondazione Sistema Toscana.

Art. 7 - Subappalto, avalimento e cessione del contratto

Si applicano tutte le previsioni e i limiti di cui al D.lgs. 50/2016.

La Committente, ove sia richiesta l'autorizzazione al subappalto, potrà pretendere il deposito dei relativi contratti in ogni momento, anche con tempi anticipati rispetto alle previsioni legislative. Potrà altresì pretendere dall'Esecutore ogni documento utile a verificare la qualità delle prestazioni dedotte negli eventuali subappalti. L'Esecutore è obbligato a dare riscontro nei termini che saranno indicati dalla Committente, pena altrimenti il suo inadempimento contrattuale.

È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

PARTE II

CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 8 - Accettazione incondizionata di patti e condizioni

La sottoscrizione dell'Accordo quadro equivale per l'Esecutore:

- a una dichiarazione espressa di piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni contrattuali;
- al consapevole assoggettamento a tutte le norme di legge e regolamentari applicabili, e alla connessa conseguente assunzione dei relativi obblighi.

L'Esecutore dichiara di conoscere e di accettare tutte le condizioni contrattuali (ivi comprese quelle contenute nei relativi allegati, nonché nella *lex specialis* della gara di cui è risultato aggiudicatario ed alla propria relativa offerta) con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, riserva, domanda, azione. È onere dell'Esecutore, ai fini dell'esatto adempimento, portare a conoscenza del personale impiegato i documenti

sopra menzionati e ogni prescrizione esecutiva (di natura contrattuale, legislativa, regolamentare), ivi comprese e specialmente quelle relative a:

- le specifiche tecniche delle prestazioni da eseguire;
- le modalità e tempi del servizio;
- le previsioni, gli adempimenti, gli obblighi e gli oneri a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 9 - Obblighi generali e specifici dell'Esecutore

L'Esecutore assume verso Fondazione Sistema Toscana tutti gli obblighi generali e specifici che formano oggetto del presente Accordo quadro.

Assume, altresì, tutti gli obblighi specifici che saranno prescritti dagli ordini di servizio (discendenti dal medesimo Accordo quadro) che Fondazione Sistema Toscana potrà rivolgergli.

Nel caso di contrasto tra i primi e i secondi, ferme le previsioni normative cogenti, avranno prevalenza gli obblighi di cui ai contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro (prevarranno quindi gli ordini di servizio).

L'Esecutore si obbliga in via generale, e per tutta la durata dell'Accordo quadro, ad accettare gli ordini che gli verranno eventualmente rivolti da Fondazione Sistema Toscana e a darvi esatto adempimento nei termini da essa indicati. Tali termini si intendono sempre (salve contrarie indicazioni scritte da parte della Committente) termini essenziali e inderogabili.

Non ha alcuna efficacia giuridica il mero contegno delle Parti (anche quando integri la categoria dei "fatti concludenti") il quale astrattamente possa far presumere prorogati i termini o modificate le altre condizioni contrattuali, quando tale agire non poggi su di un accordo che sia stato riversato prima in forma scritta. È altresì privo di efficacia giuridica l'atto scritto, nel quale sia eventualmente indicata la proroga di termini o la modifica di altre condizioni contrattuali, quando quell'atto sia privo della sottoscrizione di ambedue le Parti. Tutti i contenuti delle clausole di questo Accordo quadro restano ferme e immutate tra le Parti fino a quando e se non risultino modificate con atto scritto e firmato dal legale rappresentante della Committente.

L'Esecutore non potrà apportare modifiche al contratto.

FST si riserva la facoltà di richiedere la variazione delle modalità tecniche imposte per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo quadro, quando la necessità di modifica sia determinata da circostanze, impreviste ed imprevedibili per questa Committente e per l'Esecutore, e la modifica non alteri la natura generale del presente Accordo quadro. L'Esecutore, al verificarsi di tale ipotesi, si impegna sin d'ora ad adempiere tutte le prestazioni di cui sarà incaricato, osservando le nuove condizioni quali saranno pattuite e mantenendo inalterato il medesimo livello qualitativo/gestionale.

FST, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni più oltre descritte (cfr. *infra* **Parte IV**) fino alla concorrenza del quinto dell'importo del presente contratto, si riserva di imporne all'Aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In questo caso l'Esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Esecutore si impegna a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, secondo le indicazioni impartite dalla Committente.

Art. 10 - Obblighi preliminari e continuativi

L'Esecutore garantisce di disporre di tutte le coperture assicurative e previdenziali cui è tenuto per legge, anche e specialmente a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'Accordo quadro e degli ordini che vi danno esecuzione, e si obbliga a produrre, a semplice richiesta di Fondazione Sistema Toscana, tutta la relativa documentazione.

Nel caso in cui sia disposto l'avvio dell'esecuzione in urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, pur nelle more della sottoscrizione dell'Accordo quadro, troveranno applicazione - nei rapporti tra la Committente e l'Esecutore - tutte le clausole contenute nella presente scrittura, pubblicata assieme al Bando e al Disciplinare di gara e sottoscritta per accettazione dall'Aggiudicatario già in sede di offerta.

Restano a carico dell'Esecutore ogni rischio e ogni conseguenza, anche ai fini dell'eventuale ripristino o risarcimento verso Fondazione Sistema Toscana e verso terzi, che dovessero derivare da dichiarazioni mendaci, incomplete o errate dell'Esecutore medesimo.

Art. 11 - Tutela dei lavoratori

A richiesta di Fondazione Sistema Toscana, l'appaltatore sarà tenuto a fornire idonea documentazione dalla quale risulti comprovato il rispetto dei predetti obblighi e norme.

Art. 12 - Obblighi contrattuali della Committente

Fondazione Sistema Toscana nell'ambito dell'AQ non garantisce un minimo di *Richieste di Ordine*, che in ogni caso potrà richiedere all'Esecutore; quindi, non assume alcun obbligo di pagamento verso l'Esecutore, se non quelli che deriveranno dagli *Ordini di servizio* effettivamente prodotti, che si configurano come altrettanti contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro.

Fondazione Sistema Toscana si obbliga, per il caso in cui dovesse rivolgere *Richieste di Ordine* all'Esecutore, ad attenersi alla disciplina dell'Accordo quadro.

PARTE III

CONTENUTI ED ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ACCORDO QUADRO

Art. 13 – Durata e Opzioni

La durata dell'Accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) decorre dalla data della sigla dell'Accordo o, in alternativa, da quella dell'aggiudicazione, in caso di avvio dell'attività in urgenza (ex Art. 32 comma 8 del d.Lgs. 50/2016) fino al completamento delle attività che avranno una durata prevista di non oltre i 24 (ventiquattro) mesi solari. Dell'eventuale avvio dell'esecuzione in urgenza sarà data notizia nella stessa comunicazione con la quale sarà notificato il provvedimento di aggiudicazione.

ID	Risultato	Data
R.1	Aggiudicazione - Stipula dell'AQ	
R.2	Riunione di kick-off id progetto presso il committente	Entro 7 gg da R.1
R.3	Termine della vigenza dell'AQ	24 mesi da R.1

Opzioni

a) Sospensione dell'Appalto discendente da AQ

Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Qualora, a causa di un ipotetico ma non improbabile riesplodere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, siano promulgate leggi o adottati provvedimenti aventi forza di legge (rispettivamente da parte del Parlamento e del Consiglio dei Ministri o del Presidente del Consiglio dei Ministri) con i quali siano disposte stringenti misure in materia di contenimento e gestione della diffusione pandemica, i quali comportino - quale indiretta conseguenza - una cancellazione o anche solo una rarefazione degli Eventi di cui al **capitolo 2 dell'Allegato 1 – Capitolato tecnico prestazionale**, questa Committente si riserva di ritenere con ciò sussistente una circostanza speciale che impedisce, in via temporanea, una continuativa e utile prosecuzione del servizio affidato all'Operatore economico. In tali ipotesi la Committente si riserva di sospendere l'esecuzione dell'Accordo quadro e degli incarichi che

eventualmente siano già stati affidati e non siano ancora terminati. Ciò facendo, la Committente si riserva, pertanto, di applicare in via analogica le previsioni dell'art. 107 commi 1 e 3 del d.Lgs. 50/2016.

La sospensione, quando e qualora sia disposta da questa Committente, ha efficacia sino al termine temporale di decadenza delle misure restrittive sopra menzionate e, insieme, sino a che non siano riprogrammati gli Eventi che abbiano subito la cancellazione. Cessata la causa della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione dell'AQ e/o degli appalti discendenti.

Non si applica il secondo periodo del secondo comma del citato art. 107 d.Lgs. 50/2016; pertanto, la sospensione, quand'anche si protragga per un arco di tempo superiore ad un quarto della durata prevista dal contratto, o comunque per un tempo superiore a sei mesi, non fa sorgere ex lege la facoltà per l'Aggiudicataria di richiedere la risoluzione del presente contratto.

Quando operi la sospensione, il termine finale fissato per l'esecuzione delle prestazioni a carico dell'Aggiudicataria è procrastinato di un tempo che è uguale, nella durata, al periodo della sospensione medesima. Se l'Aggiudicataria, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni alle quali è obbligata entro il nuovo termine come sopra computato, può richiederne la proroga, presentando istanza in forma scritta a questa Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine finale. Sull'istanza di proroga, decide il RUP entro dieci giorni dal suo ricevimento.

b) Rinnovo dell'AQ

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi per un importo massimo pari a € 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA.

c) Modifiche dell'AQ

L'Accordo quadro può essere modificato per volere della Committente, senza che sia avviata una nuova procedura di affidamento a evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del Codice, potendosi così assegnare all'Esecutore prestazioni supplementari non previste nell'Accordo quadro (ad esempio: servizio di supporto all'Ufficio stampa nazionale per altri progetti di FST).

L'Accordo quadro può essere modificato con la previsione di prestazioni supplementari a carico dell'Esecutore quando l'indizione di una nuova procedura di affidamento e/o il cambiamento di operatore economico risultino "impraticabili per motivi economici o tecnici" e comportino "notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi".

In nessun caso la modifica dell'Accordo quadro potrà alterarne la natura generale.

Le assegnazioni di prestazioni supplementari e la previsione di varianti saranno sempre oggetto di un contratto aggiuntivo con decorrenza e scadenza che potranno essere diverse da quelle oggetto del precedente e principale incarico.

d) Proroga tecnica dell'AQ

La durata dell'AQ in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso l'Esecutore è tenuto all'erogazione delle prestazioni oggetto del medesimo Accordo quadro agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni (e salva la durata massima indicata all'art. 54, comma 1, d.Lgs. 50/2016). FST si riserva di prorogare l'esecuzione dei servizi oggetto del presente AQ, oltre il termine temporale inizialmente, alle medesime condizioni tecniche qui esposte, per una durata massima pari a 6 (sei) mesi decorrenti dal su scritto termine e senza superare il limite temporale di durata dei 4 (quattro anni) totali.

FST esercita ognuna delle suddette facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del contratto originario.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato pari ad € 50.000,00 (cinquantamila/00) oltre IVA.

[Questa parte sarà redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta tecnica dell'Aggiudicatario]

Art. 14 – Finalità e contenuto dell'Accordo quadro

Il presente Accordo quadro detta le condizioni alle quali l'Esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni aventi per oggetto il servizio di **supporto alle attività di Ufficio Stampa nazionale per i progetti Agroalimentare e Arcobaleno d'Estate seguiti e promossi dall'Ufficio Stampa di Fondazione Sistema Toscana**.

All'Aggiudicatario sarà richiesto di eseguire tali prestazioni, di volta in volta, con apposite *Richieste di Ordine*. Le *Richieste di Ordine* indicheranno all'Esecutore, quindi, gli specifici obblighi prestazionali ai quali l'Esecutore è tenuto e i termini temporali entro i quali l'esecuzione di tali prestazioni dovrà essere completata. Le *Richieste di Ordine* devono intendersi come singoli contratti applicativi dell'Accordo quadro medesimo. Tali contratti saranno qualificabili tutti e ciascuno come appalti di servizi ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera ss) del Codice (cfr. *infra* Artt. 16 e 17).

Le previsioni dell'Accordo quadro sono integrate dalle previsioni degli altri documenti di gara contrattuali (***Allegato 1 - Capitolato tecnico prestazionale***).

L'Esecutore è tenuto al rispetto di tutto quanto dedotto, oltre che nel presente AQ, anche:

1. nella *lex specialis* di gara e nei documenti ad essa allegati, che l'Aggiudicatario ha integralmente e incondizionatamente accettato con la partecipazione alla gara rinnovando la predetta accettazione con la sottoscrizione del presente atto;
2. nell'*Offerta tecnica* da esso presentata per ciascun Lotto ai fini dell'aggiudicazione, con la quale si è impegnato verso la Committente come ivi dedotto, rinnovando il medesimo impegno con la sottoscrizione del presente atto;
3. nell'*Offerta economica* e nel relativo *Dettaglio* da esso presentata per ciascun Lotto ai fini dell'aggiudicazione, con la quale si è impegnato verso la Committente come ivi dedotto, rinnovando il medesimo impegno con la sottoscrizione del presente atto.

Art. 15 - Tipo di Contratto

Il Contratto è un "Accordo quadro di servizi" disciplinato dall'art. 54 del d.lgs. 50/2016, avente ad oggetto il **Servizio di supporto alle attività di Ufficio Stampa nazionale per i progetti Agroalimentare e Arcobaleno d'Estate seguiti e promossi dall'Ufficio Stampa di Fondazione Sistema Toscana**, secondo le disposizioni che seguono, e nel rispetto di tutti gli atti sopra richiamati, ivi compreso e tra essi specialmente, il ***Capitolato tecnico prestazionale***.

Art. 16 - Condizioni generali di esecuzione dell'Accordo Quadro

L'Esecutore si impegna a garantire l'immediato adempimento di tutte le prestazioni che formeranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla Committente.

L'Esecutore dovrà eseguire soltanto le prestazioni che saranno oggetto dei contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro, nei termini che saranno indicati dalla Committente, non avendo obbligo né diritto di eseguire prestazioni diverse ed ulteriori né potendo per esse, ancorché per qualunque motivo eseguite, pretendere alcun incremento nel corrispettivo dovuto dalla Committente.

L'Esecutore è consapevole che l'ammontare del presente Accordo quadro costituisce unicamente limite massimo alla spesa che la Committente potrà complessivamente sostenere. Il corrispettivo effettivamente da versare all'Esecutore sarà quello stabilito in ciascun Contratto specifico applicativo dell'Accordo quadro e comunque per le sole prestazioni eseguite a regola d'arte e nei termini contrattuali. In mancanza di relativi contratti specifici applicativi, non sussiste alcun diritto di credito per l'Esecutore in relazione a prestazioni che non siano oggetto di contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro.

La Committente non assume obblighi circa un quantitativo minimo di *Richieste di ordine* che all'accettazione si configurano come Appalti discendenti dall'AQ. La Committente resta pertanto libera di affidare – tramite una *Richiesta di ordine* che genera, di volta in volta, il singolo contratto specifico applicativo – un indefinito numero di incarichi entro il limite massimo (risultante dalla capienza economica contrattuale) del valore dell'Accordo quadro.

Ai contratti specifici di appalto si applicheranno sempre le medesime condizioni dettate nel presente Accordo quadro: resteranno fermi i corrispettivi unitari (rif. *infra* **Art.20**) e le specifiche tecniche come definiti dalla *lex specialis* (**Allegato 1 - Capitolato tecnico prestazionale**) e come fissati dalla misura dell'offerta dell'aggiudicatario. Tutti gli Ordini di servizio saranno numerati, datati e muniti di protocollo interno di FST.

Art. 17 - Contratti specifici applicativi dell'Accordo Quadro e modalità di esecuzione dei contratti applicativi

Tutte le prestazioni che l'Esecutore dovrà effettivamente svolgere, nonché il relativo corrispettivo saranno precisati di volta in volta con i contratti specifici applicativi dell'Accordo quadro. Tali contratti applicativi hanno la forma semplificata dell'*Ordine di servizio*, ferme tutte le condizioni di cui al presente Accordo quadro.

Nello specifico ogni singolo contratto applicativo nasce da una richiesta di erogazione di servizi (*Richiesta d'ordine*).

La Committente deve formulare per iscritto, di volta in volta, la *Richiesta d'Ordine* trasmessa a mezzo mail all'indirizzo indicato (*supra* **Art.6**) del Responsabile del contratto presso l'Esecutore. La *Richiesta d'Ordine* contiene la descrizione del dettaglio del servizio richiesto e deve essere trasmessa dal Direttore dell'esecuzione del contratto in FST o da un delegato di quest'ultimo.

In tale *Richiesta* deve essere riportato quanto segue:

- Nome dell'incarico
- Articolazione del servizio richiesto
- Specifiche dell'evento (nome, durata, caratteristiche..)
- Nome del progetto
- CIG specifico dell'Ordine
- CIG dell'Accordo quadro
- Codice commessa
- Responsabile del progetto (nome, e-mail)
- Corrispettivo (ove noto) in considerazione di quanto indicato *infra* **Art.20**
- Tempistiche di avvio e termine del servizio

L'Esecutore trasmette la propria accettazione formale qualora nella *Richiesta* la Committente abbia previsto l'importo corrispondente al servizio richiesto; altrimenti l'Esecutore invia il proprio *Preventivo* (in relazione agli importi proposti in sede di gara *infra* **Art.20**) riportando i codici indicati (CIG specifico dell'Ordine, CIG dell'Accordo quadro, Codice commessa) per sottoporlo alla valutazione di FST.

In caso di ricevimento di *Preventivo*, FST lo valuterà e, nella persona del Direttore di esecuzione del contratto o di un suo delegato, provvederà alla eventuale contrattazione e/o alla sua accettazione formale trasmettendolo contro siglato per accettazione.

Il tutto avviene senza che debba essere osservata alcuna particolare formalità, con uno scambio tramite posta elettronica tra le Parti agli indirizzi indicati (*supra* **Art.4** e **Art, 6**).

L'Ufficio Acquisti e Gare di FST formalizza l'affidamento dell'appalto con la trasmissione di una mail all'indirizzo indicato (*supra* **Art.6**) del Responsabile del contratto presso l'Esecutore ricapitolando tutte le specifiche dell'Appalto, comprese quelle di fatturazione (*Ordine di servizio*).

L'Esecutore procede a questo punto ad attivare i servizi e, a conclusione degli stessi, previa approvazione e validazione del risultato da parte del Direttore di esecuzione del contratto, all'emissione della fattura in ottemperanza a quanto disposto nella successiva *Ordine di servizio*.

Art. 18 - Responsabilità per l'esecuzione e assunzione in proprio delle prestazioni

I servizi oggetto dell'AQ dovranno essere eseguiti direttamente dall'Esecutore.

Tali servizi dovranno essere realizzati nei termini stabiliti in ciascun Ordine di servizio (Incarico) in esecuzione del presente Accordo quadro e nel rispetto delle modalità di esecuzione delle prestazioni indicate dall'**Allegato 1 – Capitolato tecnico prestazionale**. Tali termini temporali assegnati con i singoli Ordini di servizio potranno essere eccezionalmente pattuiti, successivamente alla trasmissione dell'Ordine di servizio, in forma scritta, tra la Committente e l'Esecutore.

PARTE IV

SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 19 - Prestazioni oggetto del Contratto

L'Esecutore si impegna ad eseguire, a richiesta della Committente come da disposizioni che seguono, tutte e ciascuna le prestazioni oggetto dell'AQ, secondo le disposizioni e nei limiti/modi/termini di cui al **Capitolato tecnico prestazionale** e ai contratti specifici applicativi dello stesso.

Si fa espresso richiamo a quanto contenuto nell'**Allegato 1-Capitolato tecnico prestazionale** ai Capitoli 2 e 3.

Nello specifico:

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta tecnica dell'Aggiudicatario]

PARTE V

CONTENUTI ECONOMICI DEL CONTRATTO

Art. 20 – Corrispettivo e fatturazione

L'ammontare presunto massimo per questo accordo quadro è di € 20.000,00 (euro ventimila/00) oltre IVA. Di tale ammontare sarà versato all'Esecutore il solo importo maturato quale corrispettivo per quei soli servizi richiesti da questa Committente ed erogati dall'Aggiudicatario, in esecuzione dell'Accordo quadro medesimo.

Per l'espletamento dei servizi oggetto del presente Accordo quadro non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016.

Il dettaglio economico dei servizi *supra* Art. 19 proposto dall'Aggiudicatario in sede di gara oggetto nella vigenza del presente Accordo è di seguito riportato:

Servizio	Prezzo posto a base d'asta
Servizio di organizzazione di conferenza stampa nazionale (inviti, recall e lancio comunicato) per un evento tipo	_____ € oltre IVA
Servizio di organizzazione press tour con stampa nazionale specializzata in food and wine o travel oltre a follow up	_____ € oltre IVA
Servizio di redazione e invio del comunicato stampa a mailing list di stampa specializzata nel settore food and wine o travel per un evento tipo e follow up	_____ € oltre IVA

Servizio di preparazione e invio della cartella stampa a mailing list stampa specializzata nel settore food and wine o travel per un evento tipo	_____ € oltre IVA
Servizio di accoglienza stampa agli eventi per un evento tipo	_____ € oltre IVA persona/a giornata

Gli importi sopra riportati sono con IVA al 22%.

In merito alla **fatturazione** si fa presente che:

- FST è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica in base alla normativa in tema di fatturazione elettronica, pertanto le fatture dovranno essere inviate tramite canale telematico usando il **codice univoco M5UXCR1** e per mail la "copia cortesia" in formato .pdf **ANTICIPATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE** al Direttore di esecuzione del contratto, Mariangela Della Monica (m.dellamonica@fst.it), nonché al Responsabile del progetto indicato in ogni *Ordine di servizio* e all'Amministrazione (amministrazione@fst.it);
- FST non è soggetta agli obblighi circa lo *split payment*;
- la fatturazione per ogni singolo contratto specifico applicativo discendente dall'AQ seguirà le indicazioni riportate nell'*Ordine di servizio* (*supra Art.17*): le fatture pertinenti potranno essere emesse a seguito della validazione del relativo SAL da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto; ad ogni modo la fattura dovrà sempre riportare il dettaglio dei servizi erogati, il riferimento all'Ordine e i vari codici:
*Ordine n ...**
*(nome incarico)...**
*CIG specifico: ...**
CIG dell'Accordo quadro: 86697453E7
*Codice commessa: **
** Comunicati di volta in volta nell'Ordine di servizio*
- Le fatture saranno saldate da parte di FST a 30 gg. d.f.f.m. e previa verifica della regolarità contributiva da parte di FST presso gli enti competenti.

Come precisato nel **Disciplinare di gara** le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante.

L'importo effettivo è pari a: **€ 788,55 oltre IVA nei termini di legge**

Tale importo dovrà essere decurtato dall'importo dovuto all'Aggiudicatario nella prima fattura emessa per il Lotto in questione (tale operazione deve figurare nel corpo delle fatture stesse).

[Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta tecnica dell'Aggiudicatario]

PARTI VI

GARANZIE DEI LIVELLI DI QUALITA' DELLE PRESTAZIONI E CLAUSOLE PENALI

Art. 21 - Penali per il ritardo e risoluzione dell'Accordo quadro

FST si riserva di applicare le penali più oltre descritte in questo articolo nelle ipotesi di seguito elencate:

- 1 mancata realizzazione, da parte dell'Esecutore, delle prestazioni descritte nell'Ordine di servizio entro il termine in quest'ultimo indicato o diversamente concordato tra le Parti o altra carenza nell'esecuzione di un Ordine di servizio che si traduca nel mancato o inadeguato soddisfacimento dei requisiti minimi delle prestazioni indicati nel Capitolato tecnico e/o concordati diversamente tra le Parti;
- 2 indisponibilità/irreperibilità accertata della persona preposta ai rapporti con FST.

Nelle ipotesi sopra descritte al numero 1 la Committente applicherà, per ogni giorno di ritardo una penale di importo pari all'1‰ (uno per mille) del valore netto contrattuale del singolo contratto applicativo specifico. FST contesterà per iscritto il ritardo nell'inadempimento richiedendo di fornire adeguate giustificazioni nel termine di 24 ore dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di FST nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il computo giornaliero della penalità applicabile avrà decorso dal giorno seguente a quello in cui il ritardo nell'adempimento sarà formalmente contestato per iscritto all'Esecutore.

L'applicazione delle penali sopra descritte nell'ammontare fa salva ogni possibile richiesta risarcitoria formulata dalla Committente per il maggior danno eventualmente prodotto dalla mancata osservanza dei termini temporali per il compimento delle prestazioni dovute da parte dell'Esecutore.

Le penali, determinate d'ufficio dalla Committente, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all'Esecutore stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che ne hanno dato origine, o mediante incameramento di quota parte della garanzia nel caso in cui i pagamenti fossero incipienti. La Committente non dovrà a tal fine attendere l'esaurimento delle prestazioni e del Contratto, né la verifica finale di conformità o il verbale di regolare esecuzione, potendo la compensazione operare automaticamente e immediatamente.

Una esecuzione del servizio da parte dell'Aggiudicatario anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Accordo quadro e nel Capitolato Tecnico Prestazionale (inesatto adempimento) sarà considerata dalla Committente alla stregua di un ritardo nell'esecuzione e farà sorgere la facoltà per la Committente di applicare le penali, nelle misure più sopra descritte, sino al momento in cui l'inesattezza dell'adempimento non sia sanata e il servizio sia corretto e conforme agli obblighi contrattuali e allo standard qualitativo prestazionale imposto dal Capitolato tecnico. Il computo giornaliero della penalità applicabile avrà decorso dal momento in cui l'inesatto adempimento sarà formalmente contestato per iscritto all'Esecutore.

Nelle ipotesi sopra descritte al numero 2 FST contesterà per iscritto tale condotta morosa, richiedendo di fornire adeguate giustificazioni nel termine di 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di FST. Si applicheranno anche in questo caso le penali nelle misure più sopra descritte. Il computo giornaliero della penalità applicabile avrà decorso a partire dalle 24 (ventiquattro) ore successive alla ricezione, da parte dell'Esecutore, della contestazione.

In tutti i casi sopra enunciati (numeri 1 e 2 del presente Art. 21), ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all'Esecutore, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 108 comma 9 del d.Lgs. 50/2016, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto. Il termine non sarà inferiore a 10 (dieci) giorni. Durante tale periodo assegnato per l'adempimento continueranno a essere applicate le penali.

Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate all'Esecutore, complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'accordo quadro, l'Esecutore sarà ritenuto gravemente inadempiente e la Committente potrà presentare la domanda per la risoluzione dell'Accordo quadro medesimo, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.

In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno e sono e restano a carico dell'Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.

Nelle ipotesi di inosservanza delle disposizioni in tema di riservatezza o proprietà degli elaborati e in ogni altro caso di danno conseguente a grave violazione dei propri obblighi da parte dell'Esecutore, FST potrà procedere alla risoluzione del Contratto ovvero all'esecuzione in danno di detto Esecutore con semplice atto

unilaterale, compensando automaticamente e immediatamente le somme da esigere con il corrispettivo che, in assenza del grave danno, sarebbe da versare allo stesso Esecutore, senza che la Committente debba attendere l'esecuzione e la rendicontazione dell'intero Contratto, e senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora siano indette da FST nuove procedure, stavolta a invito, per l'aggiudicazione di contratti di appalto o accordi quadro per l'erogazione di servizi in oggetto, l'Esecutore che abbia subito tale sanzione ne sarà escluso in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata e potrà essere segnalato all'Osservatorio sui contratti pubblici e/o all'ANAC ai fini delle conseguenti annotazioni.

L'Aggiudicatario non può sospendere o rallentare l'esecuzione degli ordini che gli siano rivolti da FST in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con FST. Ove si verificasse tale suo comportamento, anche se dipendente da suoi personale/subcontraenti/cottimisti, lo si potrà intendere alla stregua del grave inadempimento contrattuale e FST potrà agire di conseguenza in danno dell'Aggiudicatario, anche per la risoluzione dell'Accordo quadro. Anche in questo caso è fatto salvo il diritto di FST al conseguente risarcimento per i danni eventualmente subiti.

In caso di risoluzione restano a carico dell'Esecutore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

L'applicazione delle penali e delle altre sanzioni contrattuali non solleva l'Esecutore dalle responsabilità civili e penali a suo carico.

In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere immediatamente ed automaticamente tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali o altre sanzioni, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti ed anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

PARTE VII

NORME GENERALI E DI CHIUSURA

Art. 22 – Proprietà intellettuale e garanzie

Relativamente ai materiali prodotti nell'ambito del presente appalto comunque denominati, prodotti nell'ambito delle attività previste (cfr ***Capitolato tecnico prestazionale***), durante tutta la durata dell'appalto, la Committente è proprietaria (in nome proprio o per conto delle istituzioni sue mandatarie) e titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e non, anche secondo quanto previsto dalla legge n. 633/41.

L'Aggiudicatario si impegna, inoltre, a mettere a disposizione della Committente una versione completa di tutti i materiali prodotti.

L'Aggiudicatario si impegna, a proprie spese, a difendere e tenere indenne FST da qualsiasi danno derivante da azioni o pretese promosse nei confronti di FST da parte di terzi con riferimento alla violazione di qualsiasi diritto d'autore, marchio, brevetto, altro diritto o disposizione di legge tramite i servizi oggetto del presente AQ. Qualora a causa della violazione, FST non possa usufruire dei servizi oggetto del presente AQ l'Aggiudicatario si impegna ad ottenere prontamente a proprie spese e a discrezione di FST o (i) il diritto per FST di continuare ad utilizzare i servizi, (ii) la modifica dei servizi in modo che non integrino una violazione, o (iii) il rimborso del prezzo dei servizi.

L'Aggiudicatario si impegna a seguire le indicazioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 e in particolare ad adeguare per conto della FST tutte le comunicazioni e tutti i materiali distribuiti nel rispetto delle Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi informativi e pubblicitari destinati al pubblico (art. 8, 9 e seguenti del medesimo regolamento).

Art. 23 – Recesso unilaterale

La Committente può, in qualsiasi momento, recedere dall'AQ stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di autotutela. Si applica l'art. 109 d.Lgs. 50/2016.

È fatto divieto all'Esecutore di recedere dal presente Accordo quadro.

Art. 24 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'Esecutore per la sottoscrizione dell'AQ ha costituito una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale complessivo dalla stazione appaltante. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Esecutore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 25 – Riservatezza

Ai fini della presente scrittura, con il termine "Informazioni Riservate" si intendono tutte le informazioni relative ai contatti, agli incontri e alle attività intraprese dalle Parti per esecuzione dell'AQ, che le Parti potranno scambiarsi, anche tramite propri incaricati, per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma.

Non costituiscono Informazioni Riservate ai fini della presente scrittura le informazioni e i dati:

- a) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento;
- b) la cui divulgazione sia legittimamente imposta ad una Parte dalla legge o da provvedimenti giudiziari, purché la Parte stessa ne abbia dato immediato avviso alla Parte da cui le informazioni o i dati provengono o a cui essi si riferiscono, al fine di permettere a quest'ultima di adottare ogni opportuna iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.

Fatti salvi gli adempimenti strettamente necessari al procedimento di formazione della rispettiva volontà, le Parti si obbligano a mantenere riservate e strettamente confidenziali tutte le Informazioni Riservate di cui vengano a conoscenza. In particolare, ciascuna Parte si obbliga nei confronti dell'altra a:

- conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate di cui sia in possesso;
- impedire che persone non autorizzate possano avere accesso alle Informazioni Riservate di cui sia in possesso;
- utilizzare o far utilizzare le Informazioni Riservate di cui sia in possesso esclusivamente per le finalità di cui alla presente scrittura;
- non copiare, fotocopiare o riprodurre in altro modo, per distribuzione a persone non autorizzate, alcuna delle Informazioni Riservate;
- restituire alla Parte cui si riferiscono, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali dei suddetti supporti;
- distruggere, su semplice richiesta della Parte cui si riferiscono, tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate in qualsiasi modo acquisite e di cui sia in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali, dei suddetti supporti.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente punto avranno una durata corrispondente alla durata del presente accordo e proseguiranno fino a due (2) anni dopo della sua cessazione, per qualsivoglia motivo.

Art. 26 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l'Aggiudicatario si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia.

L'Esecutore ha il diritto di accesso e di rettifica dei suoi dati personali.

Per ogni questione riguardante questi ultimi, l'Aggiudicatario si rivolge al Delegato alla protezione dei dati. L'Esecutore ha il diritto di rivolgersi in ogni momento al Garante europeo per la protezione dei dati.

Art. 27 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Aggiudicatario ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi all'esecuzione del presente Accordo quadro con FST (il CIG attribuito dall'Autorità di Vigilanza è il seguente: **CIG: 86697453E7**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, l'AQ è risolto di diritto.

Art. 28 – Oneri tributari e spese contrattuali

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro, e al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per l'imposta di bollo.

L'IVA è a carico di FST.

Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di bollo, di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Aggiudicataria.

Art. 29 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia inerente al presente Accordo quadro, ove la FST sia attore o convenuto resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Per accettazione
Luogo, data
